



## Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>1</sup> sulle linee elettriche è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 3, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 1902<sup>2</sup> sugli impianti elettrici (LIE)

#### *Art. 11 Protezione del paesaggio e dell'ambiente*

<sup>1</sup> Nella progettazione, nella costruzione, nell'esercizio e nella manutenzione delle linee elettriche si devono rispettare le prescrizioni determinanti per la protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente e delle acque.

<sup>2</sup> Le linee elettriche devono essere realizzate in modo che, tenuto debito conto di un approvvigionamento energetico sicuro ed economico e di una soluzione tecnicamente accettabile, deturpino il meno possibile il paesaggio, la natura e l'ambiente.

<sup>3</sup> Le deturpazioni ai sensi del capoverso 2 provocate da linee elettriche con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, su richiesta del gestore di dette linee possono essere compensate attraverso misure sostitutive su impianti a corrente forte di terzi (art. 15b cpv. 2 LIE). Nel fare ciò il gestore prende in considerazione in particolare le seguenti misure sostitutive sulle linee:

- a. raggruppamento;
- b. spostamento;
- c. cablaggio;
- d. smantellamento.

RS .....

- <sup>1</sup> RS 734.31
- <sup>2</sup> RS 734.0

<sup>4</sup> Il gestore sceglie la misura sostitutiva che meglio tutela la proprietà del terzo. Tutti i vantaggi o gli svantaggi provocati al terzo dalla misura sostitutiva devono essere compensati finanziariamente.

<sup>5</sup> Esso coinvolge adeguatamente il terzo nella pianificazione e previa la sua approvazione mira a una domanda comune; se il terzo rifiuta di dare la sua approvazione, il gestore presenta la domanda da solo.

<sup>6</sup> Esso presenta la domanda e tutta la documentazione necessaria per la valutazione delle misure sostitutive unitamente alla propria domanda di approvazione dei piani.

*Titolo prima dell'art. 11a*

## **Titolo 2: Prescrizioni costruttive**

### **Capitolo 1: Tecnologia di trasporto da impiegare**

#### *Art. 11b Principio*

<sup>1</sup> La decisione se eseguire come cavo interrato un progetto riguardante una linea con tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz dipende in particolare dall'articolo 15c della legge sugli impianti elettrici nonché dalle disposizioni del presente capitolo.

<sup>2</sup> Il fattore dei costi aggiuntivi conformemente all'articolo 15c capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici ammonta a 1,75.

#### *Art. 11c Determinazione del fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto*

<sup>1</sup> Il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto è determinato dal rapporto tra i costi complessivi previsti per l'esecuzione della variante con cavi interrati e i costi complessivi previsti per l'esecuzione della variante con linee aeree.

<sup>2</sup> I costi complessivi previsti comprendono i costi di progetto relativi a:

- a. pianificazione;
- b. acquisto del fondo e concessione di diritti e servitù;
- c. misure sostitutive e di ripristino;
- d. materiale;
- e. costruzione e montaggio;
- f. smantellamento delle linee esistenti;
- g. manutenzione e riparazione;
- h. sostituzione di singoli componenti;
- i. perdite di energia.

<sup>3</sup> I costi complessivi previsti sono determinati per un periodo che corrisponde alla durata di vita dei componenti più longevi delle varianti da confrontare.

<sup>4</sup> I costi di cui al capoverso 2 sono analizzati attraverso il metodo di valore attuale netto. Nel fare ciò si applica un tasso di attualizzazione che corrisponde al tasso dei

costi del capitale medio secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico, dedotto il tasso di rincaro dei prezzi al consumo al momento del confronto.

<sup>5</sup> Per la determinazione dei costi provocati dalle perdite di energia si applica il prezzo del prodotto *future* a lungo termine per i contratti di fornitura di elettricità sul mercato svizzero a termine.

*Art. 11d* Rispetto del fattore dei costi aggiuntivi

<sup>1</sup> Qualora il fattore dei costi aggiuntivi di un progetto concreto non superi il fattore dei costi aggiuntivi secondo l'articolo 11b, il progetto è eseguito con cavi interrati.

<sup>2</sup> Il progetto è eseguito con linee aeree nonostante il rispetto del fattore dei costi aggiuntivi se:

- a. riguarda una linea aerea esistente e comprende non più di quattro campate; oppure
- b. la linea interessata dal progetto può essere raggruppata con una linea aerea esistente.

*Art. 11e* Superamento del fattore dei costi aggiuntivi

Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi se i costi complessivi che eccedono il fattore dei costi aggiuntivi non possono essere fatti valere come costi computabili ai sensi dell'articolo 15 della legge del 23 marzo 2007<sup>4</sup> sull'approvvigionamento elettrico.

*Titolo prima dell'art. 12*

## **Capitolo 1a: Linee elettriche aeree**

### **Sezione 1: Linee aeree a corrente debole**

*Art. 30* Protezione dei volatili

<sup>1</sup> Nelle regioni rischiose per i volatili vanno adottati provvedimenti sui sostegni a protezione dei volatili, affinché questi non possano provocare messe a terra o cortocircuiti.

<sup>2</sup> Le nuove linee attraverso regioni rischiose per i volatili vanno pianificate e costruite in modo che il rischio di collisione e folgorazione per i volatili sia il più basso possibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

<sup>3</sup> RS 734.71

<sup>4</sup> RS 734.7

...2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr